

TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE SPECIALIZZATA PER LE IMPRESE

GIUDICE: DOTT.SSA EMANUELA GIORDANO

R.G.: 942/2022

UDIENZA: 6.6.2022

Nella causa tra:

Fallimento Comfort Hotels & Resort S.p.A. (C.F. – P.I. 085024809689), **attrice**, rap-

presentata e difesa dall’Avv. **Gianbattista Petrella** del Foro di Savona,

CONTRO

Denti Antonio, convenuto, nato a Crema (CR), in data 17.7.1959, C.F. DNT NTN

59L17 D142A, residente in Crema (CR), Via Dogali, nr. 21, rappresentato e difeso

dall’Avv. **Massimo Chinelli** del Foro di Milano,

CONTRO

Racca Andrea, convenuto, nato a Pinerolo (TO), in data 2.7.1966, C.F. RCC NDR

66L02 G674P, residente in Crema (CR), Via Montello, nr. 56,

CONTRO

Cogorno Claudio, convenuto, nato a Monte Cremasco (CR), in data 23.6.1961, C.F.

CGR CLD 61H23 F434S, residente in Monte Cremasco (CR), Via Dante Alighieri, nr.

26, in persona del Curatore Dott.ssa **Oluwayemisi Rachael Oluwabunmi**, con studio

in Crema (CR), Via Ghisleri, nr. 22,

CONTRO

Fallimento Dalca di Cogorno Claudio & C. S.a.s. – Fallimento di Cogorno Claudio,

convenuti, il primo con sede legale in Monte Cremasco (CR), Via Dante Alighieri, nr.

26/A, C.F. / P.I. 01099390195, il secondo con residenza in Monte Cremasco (CR), Via Dante Alighieri, nr. 26, C.F. CGR CLD 61H23 F434S, entrambi in persona del Curatore Fallimentare Dott.ssa **Oluwayemisi Rachael Oluwabunmi**, con studio in Crema (CR), Via Ghisleri, nr. 22,

CONTRO

Caffi Giuliano, convenuto, nato a Crema (CR), in data 14.3.1969, C.F. CFF GLN 69C 14 D142T, residente in Romanengo (CR), Via Guaiarini, nr. 29,

CONTRO

Garletti Adriano, convenuto, nato a Milano, in data 16.9.1961, C.F. GRL DNR 61P16 F205O, residente in Meda (MB), Via del Ry, nr. 3;

CONTRO

Covini Paolo Maria, convenuto, nato a Milano, in data 18.10.1966, C.F. CVN PMR 66R18 F205M, residente in Milano (MI), Via Alessandro Astesani, nr. 43,

CONTRO

Ricchiuto Gianluigi, convenuto, nato a Como, in data il 2.2.1965, C.F. RCC GLG 65B02 C933L, residente in Verano Brianza (MB), Via Giovanni Verga, nr. 1,

E CONTRO

Calvano Matteo, convenuto, nato a Verona, in data 16.12.1974, C.F. CLV MTT 74 T16 L781C, residente in Raiano (AQ), Via Monte Rosa, nr. 14.

COMPARSA DI COSTITUZIONE E DI RISPOSTA

NELL'INTERESSE DEL CONVENUTO ANTONIO DENTI

PREMESSO

1) che con atto di citazione datato **20.1.2022**, il **Fallimento Comfort Hotels & Resort**

S.p.A., citava in giudizio gli odierni convenuti davanti al Tribunale di Genova, Sezione

Specializzata per le Imprese, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:

“Piaccia al Tribunale Ill.mo,

- respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;

- previi gli opportuni accertamenti;

- emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;

- ritenuta la propria competenza;

- in via principale, nel merito:

- ritenuta sussistere in capo al Sig. Claudio Cogorno, in persona del Curatore Fallimentare Dott.ssa Oluwayemisi Rachael Oluwabunmi, la funzione/qualifica di amministratore di fatto della CH&R S.p.A., nonché ritenuta sussistere la responsabilità dei Convenuti Geom. Antonio Denti, Dott. Giuliano Caffi, Dott. Andrea Racca, Sig. Claudio Cogorno, in persona del Curatore Fallimentare Dott.ssa Oluwayemisi Rachael Oluwabunmi, Dott. Adriano Garletti, Dott. Paolo Maria Covini, Dott. Gianluigi Ricchiuto e Dott. Matteo Calvano, ciascuno per i fatti e titoli meglio esposti nella narrativa e nei motivi di diritto (e quindi anzitutto e anche ai sensi degli artt. 146 L. Fall. e 2392, 2393, 2394, 2394 bis, 2423, 2446, 2447, 2484, 2485, 2403, 2406, 2407 e 2409 cod. civ.), dichiarare tenuti e condannare, in solido e/o in via alterativa e/o come meglio visto e ritenuto, i predetti convenuti a risarcire e a versare al Fallimento Comfort Hotel & Resort S.p.A. (R.G. FALL. N. 06/2021 – G.D. Dott. Eugenio Tagliasacchi), in persona del Curatore Fallimentare Dott.ssa Sabrina Costamagna, i seguenti importi (tutti maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino a quello del saldo), per come qui in appresso specificato:

1) la somma di Euro 475.678,30 (ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà accertata e dovuta in corso di causa e/o quella somma, maggiore o minore, meglio vista e ritenuta dal Giudice), pari all'ammontare del danno conseguente al **primo addebito** meglio esposto nell'atto di citazione e riassunto nella tabella di cui al punto 83 dello stesso atto di citazione, con statuizione di condanna, in solido e/o in via alternativa e/o come meglio visto e ritenuto, a carico dei Convenuti Geom. Antonio Denti, Dott. Giuliano Caffi, Dott. Andrea Racca, Sig. Claudio Cogorno, in persona del Curatore Fallimentare Dott.ssa Oluwayemisi Rachael Oluwabunmi, Dott. Adriano Garletti, Dott. Paolo Maria Covini e Dott. Gianluigi Ricchiuto;

2) la somma di Euro 788.487,64 (ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà accertata e dovuta in corso di causa e/o quella somma, maggiore o minore, meglio vista e ritenuta dal Giudice), pari all'ammontare del danno conseguente al **secondo addebito** meglio esposto nell'atto di citazione e riassunto nella tabella di cui al punto 83 dello stesso atto di citazione, con statuizione di condanna, in solido e/o in via alternativa e/o come meglio visto e ritenuto, a carico dei Convenuti Geom. Antonio Denti, Dott. Giuliano Caffi, Dott. Andrea Racca, Sig. Claudio Cogorno, in persona del Curatore Fallimentare Dott.ssa Oluwayemisi Rachael Oluwabunmi, Dott. Adriano Garletti, Dott. Paolo Maria Covini e Dott. Gianluigi Ricchiuto;

3) la somma di Euro 788.487,64 (ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà accertata e dovuta in corso di causa e/o quella somma, maggiore o minore, meglio vista e ritenuta dal Giudice), pari all'ammontare del danno conseguente al **terzo addebito** meglio esposto nell'atto di citazione e riassunto nella tabella di cui al punto 83 dello stesso atto di citazione, con statuizione di condanna, in solido e/o in alternativa

e/o come meglio visto e ritenuto, a carico dei Convenuti Geom. Antonio Denti, Dott.

Giuliano Caffi, Dott. Andrea Racca, Sig. Claudio Cogorno, in persona del Curatore

Fallimentare Dott.ssa Oluwayemisi Rachael Oluwabunmi, Dott. Adriano Garletti, Dott.

Paolo Maria Covini e Dott. Gianluigi Ricchiuto;

*4) la somma di Euro 189.487,70 (ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà accertata e dovuta in corso di causa e/o quella somma, maggiore o minore, meglio vista e ritenuta dal Giudice), pari all'ammontare del danno conseguente al **quarto addebito** meglio esposto nell'atto di citazione e riassunto nella tabella di cui al punto 83 dello stesso atto di citazione, con statuizione di condanna, in solido e/o in alternativa e/o come meglio visto e ritenuto, a carico dei Convenuti Geom. Antonio Denti, Dott. Andrea Racca, Sig. Claudio Cogorno, in persona del Curatore Fallimentare Dott.ssa Oluwayemisi Rachael Oluwabunmi, Dott. Adriano Garletti, Dott. Paolo Maria Covini, Dott. Gianluigi Ricchiuto e Dott. Giuliano Caffi, quest'ultimo limitatamente alla somma di € 79.173,00;*

*5) la somma di Euro 177.439,28, o in subordine, di Euro 124.207,50 (ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà accertata e dovuta in corso di causa e/o quella somma, maggiore o minore, meglio vista e ritenuta dal Giudice), pari all'ammontare del danno conseguente al **quinto addebito** meglio esposto nell'atto di citazione e riassunto nella tabella di cui al punto 83 dello stesso atto di citazione, con statuizione di condanna, in solido e/o in alternativa e/o come meglio visto e ritenuto, a carico dei Convenuti Geom. Antonio Denti, Dott. Giuliano Caffi, Sig. Claudio Cogorno, in persona del Curatore Fallimentare Dott.ssa Oluwayemisi Rachael Oluwabunmi, Dott. Adriano Garletti, Dott. Paolo Maria Covini, Dott. Gianluigi Ricchiuto e Dott.*

Matteo Calvano, quest'ultimo limitatamente alla somma di Euro 121.089,28 o, insu-

bordine di Euro 84.762,50;

*6) la somma di Euro **65.661,00** o in subordine, di Euro **45.962,70** (ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà accertata e dovuta in corso di causa e/o quella somma, maggiore o minore, meglio vista e ritenuta dal Giudice), pari all'ammontare del danno conseguente al sesto addebito meglio esposto nell'atto di citazione e riassunto nella tabella di cui al punto 83 dello stesso atto di citazione, con statuizione di condanna, in solido e/o in alternativa e/o come meglio visto e ritenuto, a carico dei Convenuti Geom. Antonio Denti, Dott. Giuliano Caffi, Sig. Claudio Cogorno, in persona del Curatore Fallimentare Dott.ssa Oluwayemisi Rachael Oluwabunmi, Dott. Adriano Garletti, Dott. Paolo Maria Covini, Dott. Gianluigi Ricchiuto e Dott. Matteo Calvano;*

7) la somma di Euro 612.537,43 (ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà accertata e dovuta in corso di causa e/o quella somma, maggiore o minore, meglio vista e ritenuta dal Giudice), pari all'ammontare del danno conseguente al settimo addebito meglio esposto nell'atto di citazione e riassunto nella tabella di cui al punto 83 dello stesso atto di citazione, con statuizione di condanna, in solido e/o in alternativa e/o come meglio visto e ritenuto, a carico dei Convenuti Geom. Antonio Denti e Sig. Claudio Cogorno, in persona del Curatore Fallimentare Dott.ssa Oluwayemisi Rachael Oluwabunmi;

8) la somma di Euro 788.487,64 (ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà accertata e dovuta in corso di causa e/o quella somma, maggiore o minore, meglio vista e ritenuta dal Giudice), pari all'ammontare del danno conseguente all'ottavo addebito meglio esposto nell'atto di citazione e riassunto nella tabella di cui al punto 83 dello stesso atto di citazione, con statuizione di condanna, in solido e/o in alternativa e/o come meglio visto e ritenuto, a carico dei Convenuti Geom. Antonio Denti e Sig. Claudio Cogorno, in persona del Curatore Fallimentare Dott.ssa Oluwayemisi Rachael Oluwabunmi;

tavo addebito meglio esposto nell'atto di citazione e riassunto nella tabella di cui al punto 83 dello stesso atto di citazione, con statuizione di condanna, in solido e/o in alternativa e/o come meglio visto e ritenuto, a carico dei Convenuti Geom. Antonio Denti, Dott. Giuliano Caffi, Dott. Andrea Racca, Sig. Claudio Cogorno, in persona del Curatore Fallimentare Dott.ssa Oluwayemisi Rachael Oluwabunmi, Dott. Adriano Garletti, Dott. Paolo Maria Covini, Dott. Gianluigi Ricchiuto e Dott. Matteo Calvano;

- **in ogni caso:**

- respingere comunque tutte le domande che dovessero essere eventualmente proposte, anche in via riconvenzionale, dai Convenuti Geom. Antonio Denti, Dott. Giuliano Caffi, Dott. Andrea Racca, Sig. Claudio Cogorno, in persona del Curatore Fallimentare Dott.ssa Oluwayemisi Rachael Oluwabunmi, Dott. Adriano Garletti, Dott. Paolo Maria Covini, Dott. Gianluigi Ricchiuto e Dott. Matteo Calvano, in quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto, illegittime, arbitrarie e/o comunque prive di riscontro probatorio, per tutti i motivi esposti in atti;

con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e C.P.A. e oltre rimborso forfettario nella misura del 15%;”;

2) che radicatosi regolarmente il contraddittorio con la costituzione di parte attrice, la causa veniva assegnata alla Sezione Specializzata per le Imprese del Tribunale di Genova, Giudice Dott.ssa **Emanuela Giordano**, per la prima udienza del **6.6.2022** (R.G.: 942/2022);

3) che con la presente comparsa si costituisce in giudizio sig. **Antonio Denti** (C.F.: **DNT NTN 59L17 D142A**), residente a Crema (CR), Via Dogali, nr. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. **Massimo Chinelli** del Foro di Milano, presso e nello studio del quale

è elettivamente domiciliato in Milano, Via Uberto Visconti di Modrone, nr. 2, come da delega in calce al presente atto, **contestando integralmente il contenuto dell'atto introduttivo del presente giudizio**, per le ragioni, di fatto e di diritto, che di seguito si andranno ad esporre;

4) che l'Avv. **Massimo Chinelli** dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento, ai seguenti indirizzi di P.E.C.:

massimo.chinelli@milano.pecavvocati.it;

ovvero al seguente numero di fax:

02 / 39.68.01.26.

§§§

Tutto ciò premesso, si osserva in

FATTO E DIRITTO

Il sig. **Antonio Denti**, per contestare il contenuto dell'avversario atto di citazione nelle parti che direttamente lo riguardano, seguirà l'ordine nel medesimo libello difensivo contenuto.

IN FATTO

COSTITUZIONE DELLA SOCIETA', SEDE, OGGETTO SOCIALE E ATTIVITA' SVOLTA

In relazione al contenuto del corrispondente paragrafo dell'atto di citazione (dalla pagina 1 alla pagina 5), la difesa del sig. **Antonio Denti** non ritiene di aver nulla da puntualizzare.

SOCI ED EVOLUZIONE DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA COMFORT HOTELS &

RESORT S.P.A.

Anche in relazione al contenuto del corrispondente paragrafo dell'atto introduttivo del

presente giudizio (*dalla pagina 5 alla pagina 13*), la difesa del sig. **Antonio Denti** non ritiene di avere alcunché da puntualizzare.

ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA COMFORT HOTELS & RESORT S.P.A.

Nulla da puntualizzare dal convenuto sig. **Antonio Denti** in ordine al contenuto del corrispondente paragrafo dell’atto di citazione (*dalla pagina 13 alla pagina 14*).

COLLEGIO SINDCALE DELLA COMFORT HOTELS & RESORT S.P.A.

Nessuna puntualizzazione, anche in questo caso, da parte del convenuto sig. **Antonio Denti**, in ordine al contenuto del corrispondente paragrafo dell’atto di citazione (*dalla pagina 14 alla pagina 15*).

VICENDE SOCIETARIE SINO ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO E SUCCESSIVE

ATTIVITA’ DEL CURATORE FALLIMENTARE

Nessuna precisazione sul contenuto del corrispondente paragrafo della citazione avversaria (*dalla pagina 15 alla pagina 19*).

LA FUNZIONE / QUALIFICA DI AMMINISTRATORE DI FATTO DEL SOCIO SIG. CLAUDIO COGORNO

In ordine al corrispondente paragrafo dell’atto di citazione (*dalla pagina 19 alla pagina 30*), il convenuto **Antonio Denti** non può che confermare che tutte le decisioni, anche quelle di minor importanza, che riguardavano la **Società Fallita**, erano assunte unicamente dal sig. **Claudio Cogorno**, il quale, attraverso la **Arché Cooperativa Sociale S.c. a r.l.** (alla quale era intestata anche una rilevante partecipazione societaria della **Fallita**) della quale era Presidente, controllava interamente la gestione aziendale alberghiera strettamente intesa, e ne curava la contabilità a tutto tondo.

GLI ADDEBITI MOSSI DAL FALLIMENTO AGLI ATTUALI CONVENUTI

PRIMO ADDEBITO: MANCATA E/O IRREGOLARE TENUTA DELLA CONTABILITA', DEI

LIBRI E DELLE SCRITTURE CONTABILI E MANCATO ASSOLVIMENTO DEI RELATIVI

ADEMPIMENTI FISALI, CONTABILI, SOCIETARI E AMMINISTRATIVI A PARTIRE DAL 2017

(dalla pagina 30 alla pagina 39 dell'atto di citazione)

IN FATTO

La difesa del sig. **Antonio Denti** rileva che nel periodo in cui lo stesso ha rivestito la carica di Amministratore Unico della **Società Fallita** (ovvero dalla data del **14.1.2014** alla data del **18.4.2017**), la contabilità societaria risulta essere stata regolarmente tenuta. Tanto è vero che gli addebiti mossi dalla Curatela ai vari convenuti, riguardano accadimenti **successivi all'anno 2017**.

In data **18.4.2017** il sig. **Antonio Denti** ha assunto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della **Fallita**, senza però avere delega alcuna e, quindi, nella sostanza, senza avere alcun potere (si veda il documento numero 1).

Come Amministratore Delegato, nella medesima occasione, veniva nominato il sig. **Giuliano Caffi** che, di fatto, altro non era che una vera e propria testa di legno asservita a **Claudio Cogorno**.

In quella stessa occasione la contabilità è completamente transitata dallo studio professionale che la curava alla **Arché Cooperativa Sociale S.c. a r.l.** (quindi nella disponibilità, di fatto, totale, di **Claudio Cogorno**), e, da quel momento in avanti, così come pare di capire dalla lettura della citazione, non risulta essere stata regolarmente tenuta.

Successivamente ai due passaggi sopra indicati, il sig. **Antonio Denti** non ha più avuto alcun potere decisionale, non ha più ricevuto informazioni sull'andamento societario (nonostante le ripetute richieste inviate all'Amministratore Delegato), e, in linea di fat-

to, è stato estromesso dalla società.

Quindi, in relazione alla mancata approvazione dei bilanci a partire dall'esercizio **2017**, il convenuto **Antonio Denti** non può avere alcuna responsabilità, sebbene abbia cercato in ogni modo di convocare l'Assemblea dei Soci per l'assunzione di importanti decisioni sulla base dell'Ordine del Giorno che lo stesso **Claudio Cogorno** aveva chiesto direttamente ai Sindaci

Il convenuto **Antonio Denti**, dopo aver revocato la convocazione dell'assemblea che aveva inviato (nel quale era previsto, all'Ordine del Giorno, l'approvazione del bilancio per l'esercizio **2017**), ha ripetutamente convocato l'Assemblea dei Soci, con l'ordine del Giorno chiesto dal **Claudio Cogorno** (si vedano i documenti numeri 2 e 3).

Le varie Assemblee, però, non hanno potuto deliberare poiché ripetutamente disertate dai tutti i soci riferibili a **Claudio Cogorno**, nonché dallo stesso Amministratore Delegato **Giuliano Caffi**.

La mancata approvazione dei bilanci appare quindi dovuta alla precisa volontà di **Claudio Cogorno**, in quanto, pur avendo gestito l'**Hotel del Golfo** per due stagioni intere (**2017 e 2018**), non intendeva rendicontare **Antonio Denti** in merito all'andamento della gestione.

Claudio Cogorno, in particolare, era frustrato dal vanificarsi delle aspettative per assumere il controllo totale della società attraverso un aumento di capitale, che, nelle sue aspettative, avrebbe visto ridursi, percentualmente, la partecipazione societaria riferibile ad **Antonio Denti**.

Lo stesso, infatti, si era reso conto di non essere in grado di poter indirizzare a suo favore il voto della partecipazione riferibile a **Antonio Calabrese**.

Inoltre lo stesso **Claudio Cogorno** voleva evitare la svalutazione dell'avviamento, nonché della partecipazione societaria della **Fallita**, perché ciò avrebbe potuto comportare, alla medesima, gravi ripercussioni.

IN DIRITTO

La mancata tenuta della contabilità e la mancata approvazione dei bilanci, che hanno determinato un vero e proprio stallo della società (palesatosi, però, nel corso dell'anno **2018**), non ha tuttavia comportato responsabilità particolari in capo all'Organo Amministrativo o ai Sindaci.

Risulta infatti necessario che parte attrice, sul quale grava il relativo onere, dimostri:

- che i fatti contestati ai vari convenuti siano loro effettivamente (e personalmente) attribuibili (e in che misura per ciascuno, non essendo ammissibile una responsabilità generalizzata, senza la precisa indicazione delle azioni o delle omissioni loro precisamente riferibili);
- che tali comportamenti (attivi od omissivi), una volta attribuiti in modo corretto ai singoli responsabili, abbiano arrecato un danno effettivo per la società, individuando, in modo preciso, il necessario nesso di causalità tra il fatto (asseritamente) illecito dei convenuti e l'evento danno che ne sarebbe derivato.

Appare del tutto semplicistico avanzare rilievi generici, addebitando gli stessi, indifferentemente, a tutti i convenuti, senza la necessaria individuazione delle singole responsabilità di ciascuno (e il grado di colpa loro rispettivamente riferibile), e, soprattutto, senza l'individuazione del rapporto di causalità tra il fatto e il danno.

Non occorre dimenticare che l'Organo Amministrativo e i Sindaci non hanno contribuito in alcun modo a determinare lo stallo in cui si è trovata la **Fallita**, essendo que-

st’ultimo derivato dal conflitto sviluppatosi all’interno della compagine societaria, che rendeva impossibile individuare una maggioranza di riferimento atta a deliberare.

IDANNI

La difesa del convenuto **Antonio Denti**, rileva come parte attrice, per calcolare i danni, si sia servita di inaccettabili approssimazioni.

In primo luogo, è necessario per l’attrice provare in causa che, in conseguenza ai presunti inadempimenti dei convenuti, la società avrebbe perso il diritto ad un rimborso I.

V.A. effettivo (che deve essere precisato nell’ammontare, essendo inammissibile demandare la valutazione di un danno, che i convenuti sono chiamati a risarcire anche in via solidale, con l’approssimazione utilizzata da parte attrice).

In secondo luogo, è necessario per l’attrice provare che, proprio a causa dei contestati inadempimenti dei convenuti (specificando quali, e con riferimento ai singoli soggetti), l’Agenzia delle Entrate avrebbe iscritto a ruolo, a danno della **Società Fallita**, un debito di Euro **216.967,11**.

In particolare, appare necessario che controparte spieghi in cosa consista la “**perdita di importanti vantaggi fiscali per la società**” (si veda pagina 39 dell’atto di citazione), tenuto conto che l’Amministratore Giudiziario si è riferito alla presenza di ostacoli al recupero di “**eventuali crediti pregressi almeno sino alla concorrenza di tale importo**” (si veda, ancora, la già richiamata pagina 39 dell’atto di citazione).

Eventuali e, pertanto, **non certi**.

Non si ritiene ammissibile una simile genericità, tenuto conto che il danno domandato in via giudiziale, per essere liquidato dal Tribunale, dovrà necessariamente essere **rigorosamente provato nell’an**, e quindi **altrettanto rigorosamente determinato nel-**

l'ammontare (*quantum*).

In terzo luogo, appare veramente improbabile imputare ai convenuti, quale danno in capo alla **Fallita**, in mancato pagamento dei canoni di locazione alla proprietà **Opera Pia Marina Climatica Cremasca Onlus** per Euro **158.711,79**; il mancato pagamento dei canoni di locazione non è conseguenza della mancata approvazione (e quindi della mancata presentazione) dei bilanci, ovvero ad una deficitaria gestione della contabilità.

La **Fallita** già palesava una crisi di liquidità; la stessa, quindi, avrebbe dovuto essere finanziata dai soci, che, sul punto, hanno deciso – ad avviso del convenuto sig. **Antonio Denti** del tutto legittimamente – di non procedere in tal senso).

Quello sul quale sarebbe stato necessario indagare, ma tale ipotesi non risulta neppure dedotta in causa da parte attrice, sono eventualmente le ragioni della mancata tempestiva (ri)consegna dell'immobile alla proprietà, pur in presenza di una perdurante situazione di stallo della **Fallita** (alla quale è seguita, per la segnalata carenza di liquidità, l'impossibilità di riaprire l'**Hotel del Golfo**).

Il danno per il mancato pagamento dei canoni di locazione, inoltre, a tutto voler concedere, dovrebbe riferirsi ad un periodo successivo all'accertamento della causa di scioglimento della **Società Fallita** per impossibilità di funzionamento dell'Assemblea dei Soci.

Quindi, certamente, tale danno dovrebbe essere valutato per il periodo successivo alla data del **15.10.2019**, nella quale è stato possibile prendere atto dell'impossibilità di deliberare dell'Assemblea dei Soci, stante il contrasto esistente all'interno della compagnie sociale (con tanto di mandato all'Amministratore Delegato di presentare istanza di fallimento in proprio).

Valutati gli addebiti nel loro complesso, tuttavia nulla di quanto contestato nel corrispondente paragrafo dell'atto di citazione deriva da inadempimenti del sig. **Antonio Denti**, motivo per il quale lo stesso non potrà essere in alcun modo ritenuto responsabile in relazione al primo addebito.

SECONDO ADDEBITO: TOTALE ASSENZA DI OPPORTUNE E CONCRETE INIZIATIVE

VOLTE A PORRE RIMEDIO ALLO STALLO DI GESTIONE CONTABILE, FISCALE E AMMINI-

STRATIVA VENUTASI A CREARE DAL 2017 IN POI, OVVERO VOLTE DENUNZIARE TALE

STALLO PER EVITARE DANNI ALLA SOCIETA' E AI CREDITORI SOCIALI

(dalla pagina 39 alla pagina 42 dell'atto di citazione)

IN FATTO

Anche in relazione al secondo addebito di cui all'atto di citazione, il comportamento tenuto da parte del sig. **Antonio Denti** appare in linea con il proprio ruolo.

L'articolo 2484, terzo comma, del c.c., in realtà, non impone alcun comportamento attivo da parte degli amministratori, che è invece previsto dal successivo articolo 2485, primo comma, del c.c..

A parere del convenuto **Antonio Denti**, però, un'istanza ex articolo 2485, primo comma, del c.c., sarebbe stata inutile in quel determinato contesto, poiché era assolutamente chiaro che – senza l'ingresso di nuove risorse finanziarie (attraverso nuovi investitori, ovvero attraverso disponibilità immesse dei soci) – l'unico destino possibile della società era quella del fallimento.

Antonio Denti ha ripetutamente sollecitato la presentazione di un'istanza di fallimento in proprio da parte dell'Amministratore Delegato (da ultimo successivamente all'Assemblea dei Soci del **15.10.2019**: si vedano i documenti numero 4 e 5).

Non si comprende, pertanto, per quale motivo il Dott. **Andrea Racca**, se non per compiacere l'amministratore di fatto **Claudio Cogorno**, che, evidentemente, ancora in quel momento nutriva ancora speranze di poter salvare la società (si veda l'Assemblea dei Soci del **4.5.2019**, documento numero 6, dove si favoleggiava ancora -da parte di **Claudio Cogorno**- di aumenti di capitale), non abbia provveduto a presentare istanza di fallimento in proprio.

Occorre inoltre precisare che **Antonio Denti** era comunque consapevole che un ritardato fallimento della società non avrebbe portato ad una lievitazione del passivo, poiché la **Arché Cooperativa Sociale S.c. a r.l.**, presieduta da **Claudio Cogorno**, aveva risolto il contratto di “*Global Service*” per giusta causa (come ci si riserva di dimostrare).

L'**Hotel del Golfo**, inoltre, non era stato riaperto dopo la chiusura del **2018**, e quindi non avrebbe certamente ingenerato ulteriori perdite, se non quelle derivanti dalla maturazione dei canoni di locazione in favore della proprietà (la quale, comunque, aveva dato corso, all'epoca, della procedura di sfratto per morosità).

IN DIRITTO

Si ribadisce che la presentazione di un'istanza al Tribunale per l'accertamento della causa di scioglimento della **Fallita** (che, nel caso di specie, avrebbe dovuto essere individuata secondo quanto previsto dall'articolo 2448, primo comma, numero 3, del c.c.), sarebbe stata superflua alla luce della situazione di decozione in cui versava la **S.p.A.**

Comfort Hotels & Resort.

L'unica strada possibile, come detto, era quella della richiesta in proprio del fallimento.

IDANNI

Anche in questo caso, il convenuto sig. **Antonio Denti** reputa che la quantificazione del

danno sia viziata da una non ammissibile semplificazione.

Il danno, infatti, è stato indicato da controparte in misura coincidente con la cristallizzazione dello stato passivo (crediti chirografari ammessi pari ad Euro **350.509,80**; crediti privilegiati ammessi pari ad Euro **437.977,84**).

Tale modalità del calcolo non appare fondata su presupposti corretti.

Ammesso e non concesso che il convenuto **Antonio Denti**, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della **Società Fallita**, per parte propria, non abbia tempestivamente accertato la causa di scioglimento della società e provveduto ai relativi adempimenti (ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2485, comma secondo, del c.c.), tuttavia ciò di cui sarebbe eventualmente responsabile, a tutto voler concedere, unitamente agli altri Amministratori e ai Sindaci, potrebbe coincidere con l'aggravamento della situazione derivante dai ritardi, ovvero quella parte di danno che sarebbe stata evitata con l'accertamento, tempestivo, della causa di scioglimento della società.

Parte attrice non ha evidenziato nulla sul punto, così rendendo di fatto impossibile, allo stato, per il Tribunale di Genova, poter determinare effettivamente se la **Società Fallita**, per effetto di quanto contestato, abbia effettivamente subito danni.

In realtà, l'unico danno che appare seriamente individuabile, come detto, appare solo quello relativo alla maturazione dei canoni di locazione a favore della proprietà dell'immobile in cui veniva svolta l'attività.

Per parte propria, **Antonio Denti** ha ripetutamente chiesto e sollecitato la consegna dell'immobile alla proprietà (non essendo più possibile proseguire, ragionevolmente, nell'attività), lamentando ripetutamente che ciò non avvenisse.

Consegna dell'immobile che **Antonio Denti** non avrebbe potuto fare, non avendo alcun

potere e alcuna delega pur essendo il Presidente della **Società Fallita**.

In realtà il ritardo è dovuto alla precisa volontà di **Claudio Cogorno**, il quale, evidentemente, come già detto, nutriva speranze di poter finalmente individuare potenziali investitori la cui esistenza millantava da anni.

Occorre da ultimo osservare che l'approssimazione del danno lamentato da parte attrice, risulta palese anche per il fatto che, con riferimento a tre diversi addebiti (il secondo, il terzo e l'ottavo), il danno è stato quantificato nella stessa identica misura.

TERZO ADDEBITO: MANCATA ATTIVAZIONE E PRESENTAZIONE DI RICORSO PER FAL-

LIMENTO IN PROPRIO, ANCORA CHE TALE INIZIATIVA SIA STATA CONOSCIUTA E VALU-

TATA DAGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO QUALE UNICA SOLUZIONE

AL DISSESTO ECONOMICO-FINANZIARIO DELLA SOCIETÀ COMFORT HOTELS & RE-

SORT S.P.A. – VIOLAZIONE DA PARTE DEI SINDACI DEGLI OBBLIGHI DI CUI AGLI ARTI-

COLI 2447 – 2447 C.C.

(dalla pagina 43 alla pagina 43 dell'atto di citazione)

Sul punto ci si riporta, integralmente, a quanto argomentato nel precedente paragrafo.

Come già in precedenza riferito, l'unica soluzione possibile era la presentazione di un'istanza di fallimento in proprio, senza ricorrere a rimedi alternativi che, *prima facie*, apparivano del tutto inopportuni.

In ogni caso si ribadisce che il convenuto **Antonio Denti** mai avrebbe potuto presentare istanza di fallimento della **Società Fallita**, non avendo alcun elemento contabile a propria disposizione.

Come già in precedenza riferito, la contabilità societaria gli era stata preclusa, così come in precedenza gli erano state precluse le anche pur minime informazioni sull'andamento

della gestione nei periodi di apertura dell'**Hotel del Golfo**.

QUARTO ADDEBITO: INADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA POSIZIONE E

AI CONSEQUENTI OBBLIGHI IN CAPO ALLA SOCIETA' QUALE CONCESSIONARIA/GE-

STORE DELL'HOTEL DEL GOLFO E DELLA SPIAGGIA ASSERVITA ALLA STRUTTURA AL-

BERGHIERA

(dalla pagina 43 alla pagina 46 dell'atto di citazione)

IN FATTO

Appare estremamente difficile comprendere, tenuto conto che il mancato adempimento delle obbligazioni assunte con il Comune di Finale Ligure (SV) in relazione alla spiaggia, altro non era dovuto che alla mancanza delle risorse necessarie, in cosa potrebbe consistere la colpa del convenuto **Antonio Denti**.

Non si vede, infatti, per quale motivo la mancanza di risorse che impediscono di ottemperare ad obbligazioni, debba essere considerato un danno per il **Fallimento**.

Si potrebbe forse ragionare in modo diverso se, nella **Fallita**, vi fossero state risorse da destinare per l'esecuzione dei lavori sulla spiaggia, ovvero da destinare per la riapertura della stessa, poi non utilizzate in modo non corretto.

La **Fallita** non ha provveduto a quanto di propria spettanza (in relazione alla problematica della spiaggia), in realtà, solo perché non aveva le necessarie risorse per poterlo fare.

Il danno lamentato da parte attrice, pertanto, a tutto voler concedere, potrebbe rientrare nell'ambito delle asserite conseguenze dannose inerenti al mancato accertamento di una causa di scioglimento della società, ovvero alla mancata presentazione di istanza di fallimento in proprio.

Sul punto specifico, con riserva di produzione della documentazione inherente, si osserva che non risulti vi sia stata, da parte del Comune di Finale Ligure (SV), la revoca della concessione per la spiaggia.

IN DIRITTO

Ci si riporta a quanto sopra detto.

IDANNI

La richiesta di danni effettuata da parte attrice, anche in questo caso, è priva di fondamento.

In primo luogo, l'attrice dovrà verificare se, effettivamente, nel corso dell'anno **2018**, il ricavo della spiaggia sia stato di Euro **110.314,70**.

A prescindere da quanto riferito dal sig. **Andrea Racca** nel corso della propria audizione, tale ricavo dovrà essere dimostrato da parte attrice non attraverso affermazioni di soggetti poco attendibili (poiché in parte asserviti a **Claudio Cogorno** e in parte guidati da un interesse personale), bensì da risultanze contabili certe: ipotetici ricavi, infatti, costituiscono un qualcosa di assolutamente tracciabile.

Appare poi anomalo che sia chiesto ai convenuti un risarcimento di un danno commisurandolo al fatturato, senza tenere in debita considerazione i costi che sarebbero stati necessari per realizzarlo.

Controparte stessa indica, a pagina 46 del proprio atto, che il danno dovrebbe corrispondere ai mancati utili della spiaggia per l'anno **2019**, per poi stimarli, subito dopo, in misura equivalente al fatturato (!?).

La stima di cui sopra appare, francamente, priva di qualsiasi ragionevolezza, salvo presupporre che, per gestire la spiaggia, la **Società Fallita** avrebbe incassato a tutto tondo

senza sostenere costo alcuno.

Per quanto attiene, invece, al mancato pagamento dei canoni di locazione e di imposte / sanzioni inerenti alla spiaggia (non si comprende relativamente a quale periodo), non si vede come possano essere chiamati a risponderne i convenuti.

Si tratta, come già detto, di un inadempimento della **Società Fallita**, dovuto alla situazione in cui versava la società (di assoluta illiquidità, e senza che i soci intendessero procedere al finanziamento della stessa), e non certo frutto di comportamenti, attivi od omissivi, dei convenuti.

Si tratta, in sostanza, di un debito non pagato, che non avrebbe potuto essere in alcun modo evitato.

QUINTO ADDEBITO: OCCUPAZIONE ABUSIVA E SENZA VERSAMENTO DI CORRISPET-

TIVO, PER OLTRE DUE ANNI (DAL 2016 AL 2018 – 2019), DELLA SUITE DELL'HOTEL DEL

GOLFO DA PARTE DI SOGGETTI ESTRANEI ALLA SOCIETA' E NON AUTORIZZATI

(dalla pagina 46 alla pagina 50 dell'atto di citazione)

Il sig. **Antonio Denti**, sul punto, ribadisce di aver incontrato casualmente la sig.ra **Nelli Gubina**, nella struttura alberghiera, in quanto conosciuta, con il nome di **Stella**, da **Antonella Alquati** (sua moglie) durante uno dei propri (radi) soggiorni nell'**Hotel del Golfo**.

Nulla sa della vicenda dell'occupazione di una *suite* da parte della predetta signora, se non per quanto appreso in un momento successivo.

Di tale presenza era sicuramente al corrente il sig. **Claudio Cogorno** (non occorre dimenticarsi della sua qualità di Presidente della **Arché Società Cooperativa S.c. a r.l.**, a cui era stata affidata, integralmente, la gestione della struttura), il quale ha tacito il

fatto, con ogni probabilità, per compiacere al sodale **Antonio Calabrese**.

Non si conoscono i dettagli dell'accordo sul punto tra questi due soggetti, e del motivo

della tolleranza di un “*ospite*”, non pagante, all'interno della struttura alberghiera.

Occorre inoltre sottolineare come, per poco comprensibili ragioni di *privacy*, al sig.

Antonio Denti (che, per quanto di facciata, ricopriva comunque la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della **Fallita**), sono sempre stati nascosti i nominativi di coloro che soggiornavano in **Hotel**, seppure tali dati fossero stati da lui ripetutamente richiesti.

Nessuno degli altri convenuti ha mai saputo di tale occupazione abusiva di una *suite* (si precisa: una delle sole tre esistenti nell'**Hotel del Golfo**), poiché la sig.ra **Nelli Gubina** non risulta essere mai registrata (se non nel corso del **2016**, per un periodo temporale assolutamente limitato, così come il convenuto **Antonio Denti** ha appreso in un momento successivo).

Sul punto non occorre dimenticare che la gestione alberghiera **2017** e **2018** è stata nelle mani di **Claudio Cogorno**, in ordine alla quale il sig. **Antonio Denti** è stato totalmente (e scientemente) tenuto all'oscuro.

Si rileva, sul punto, come controparte, anche in questo caso, calcoli i danni asseritamente subiti dalla **Società Fallita** con una inaccettabile approssimazione (addirittura si parla di mancato “*utile*” che, però, non è un criterio da poter utilizzare per la determinazione dello specifico danno).

In particolare:

- non è dato sapere come siano state determinate le tariffe giornaliere della *suite*;
- non è dato sapere quali strutture extra, non comprese nel costo *suite*, sarebbero state

utilizzate dalla sig.ra **Nelli Gubina**.

SESTO ADDEBITO: UTILIZZO DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA HOTEL DEL GOLFO

DA PARTI DI SOCI E/O PERSONE AD ESSI RIFERIBILI, SENZA NESSUNA PRECISA RENDI-

CONTAZIONE E SENZA VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO SULLA BASE

DELLE TARIFFE

(dalla pagina 50 alla pagina 54 dell'atto di citazione)

Sul punto il sig. **Antonio Denti** attende la puntuale dimostrazione, da parte dell'attrice, dei soggiorni (*persone presenti riferibili al convenuto; periodo del soggiorno; durata del soggiorno; tariffe applicate*), non pagati, che avrebbe effettuato (direttamente, oppure tramite amici e / o conoscenti).

All'importo che potrà risultare a debito (certamente non nella misura, veramente eccessiva, indicata da parte attrice), si eccepisce, in compensazione, il maggior credito che lo stesso **Antonio Denti** vanta nei confronti della società per i compensi maturati.

Il sig. **Antonio Denti**, infatti, non ha mai percepito il compenso in suo favore deliberato (così come non gli sono mai stati effettuati rimborsi di anticipazioni), maturando un credito significativo.

Tutto questo salvo ritenere che il sig. **Antonio Denti**, oltre non essere remunerato per la carica ricoperta nella **Fallita**, dovesse addirittura provvedere al pagamento dei propri soggiorni, tra le altre cose principalmente dovuti alla sua necessaria presenza in qualità di Amministratore Unico, ovvero in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il convenuto **Antonio Denti**, eccepisce in compensazione solo per ciò che, in qualche modo, potrebbe essere a lui addebitato, in misura pari ad Euro **23.464,20** per il proprio

“carrello” e per il “sospeso” della **S.r.l. Vela Costruzioni** di Euro **6.082,00**.

Sempre che controparte, come proprio dovere, dimostri che tali registrazioni siano conformi al vero (per durata dei soggiorni e dei periodi in cui sarebbero stati goduti, per le tariffe applicate, eccetera).

Nessuna responsabilità, però, è ascrivibile al sig. **Antonio Denti**, per i soggiorni di soggetti collegati o collegabili con **Antonio Calabrese** e con **Claudio Cogorno**, per i cd. “carrelli” di cui neppure conosceva l’esistenza in quanto sottaciuti dai vari protagonisti della vicenda.

SETTIMO ADDEBITO: INDEBITA RESTITUZIONE DI FINANZIAMENTI SOCI (POSTER-

GATI) A FAVORE DI SO.FIN. S.R.L.

(dalla pagina 54 alla pagina 54 dell’atto di citazione)

In primo luogo occorre osservare che, nel corso dell’anno **2015**, nell’ottica del rilancio dell’**Hotel del Golfo**, la **S.r.l. So.Fin.** si è dichiarata disponibile, per poter procedere con una determinata operazione, a mutuare, per il limitato periodo di tempo in cui tale provvista sarebbe servita, alla **Fallita** la somma di Euro **450.000,00**.

Tale somma avrebbe dovuto essere restituita appena terminata l’operazione.

Cosa che è puntualmente avvenuta, con rinuncia della **S.r.l. So.Fin.** alla garanzia ipotecaria che aveva sull’immobile di proprietà della **S.r.l. Summa** (si vedano i documenti numero 7 e numero 8).

Appare poi abbastanza inverosimile che la difesa di parte attrice riferisca che, nell’anno **2016**, la **Società Fallita** versasse in stato di crisi finanziaria.

Dall’esame del bilancio relativo all’esercizio **2016** (si veda il documento numero 9), si evince, al contrario, che la società era in utile.

La società aveva necessità di un rilancio, ma certamente non era in uno stato di decadenza tale da imporre finanziamenti generalizzati.

Il mutuo conferito dalla **S.r.l. So.Fin.** alla **Fallita** era di scopo, e semplicemente mirato alla finalizzazione di un'operazione, poi completata, al termine della quale le somme sono state restituite al soggetto che le aveva immesse per consentirla.

Non si vede, pertanto, per quale motivo il convenuto dovrebbe essere chiamato a rispondere di un'operazione del tutto legittima.

A maggior riprova di quanto asserito, si sottolinea che i Sindaci, una volta nominati, non hanno effettuato alcun rilievo sulla specifica operazione.

Si osserva che l'importo del quale è stata disposta la restituzione al socio **S.r.l. So.Fin.**, ammonta ad Euro **450.000,00**.

Non si comprende, quindi, perché tale importo sia lievitato sino alla maggior misura di Euro **612.537,43**.

Il convenuto **Antonio Denti** e la **S.r.l. So.Fin.** non hanno infatti mai avuto rapporti di debito / credito con la **DBS Trust**.

OTTAVO ADDEBITO: COLPEVOLE MANCATA SVALUTAZIONE DELL'AVVIAMENTO E

CONSEGUENTE MANCATO AZZERAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE – PREGIUDIZIO

CONSEGUENTE AL MANCATO SCIOLIMENTO DELLA SOCIETA' EX ARTICOLO 2484 DEL

C.C.

(dalla pagina 54 alla pagina 55 dell'atto di citazione)

Per il convenuto **Antonio Denti** non è possibile comprendere per quale arcano motivo dovrebbe rispondere per la mancata svalutazione dell'avviamento, con conseguenziale azzeramento del capitale sociale.

Il sig. **Antonio Denti** ha fatto propri i rilievi del Collegio Sindacale, e, quindi, riteneva lui stesso che, l'avviamento commerciale, avrebbe dovuto essere svalutato.

Ovviamente colui che, attraverso la **Aché Cooperativa S.c. a r.l.** gestiva la contabilità, ovverosia il sig. **Claudio Cogorno** (in ciò aiutato dal suo sodale **Giuliano Caffi**), non ha fatto nulla di ciò, così rendendo vane le varie segnalazioni effettuate.

Anche in questo caso, però, proprio per ulteriormente segnalare come i danni siano stati calcolati da controparte con modalità che appare un eufemismo definire come approssimative, occorre evidenziare come la somma chiesta a titolo di risarcimento corrisponda a quella individuata in relazione al secondo addebito e al terzo addebito.

IDANNI PROVOCATI ALLA SOCIETA' FALLITA

In ordine ai danni che la **Società Fallita** avrebbe subito, ci si riporta a quanto già argomentato nei precedenti paragrafi, allorquando sono stati esaminati i singoli addebiti.

Si ribadisce che appare un'operazione eccessivamente superficiale richiedere danni, quantificandoli senza entrare rigorosamente nella loro determinazione.

Il **Fallimento**, essendo la contabilità tenuta sino al **2018** (ultimo anno in cui la **Società Fallita** ha operato), avrebbe dovuto fornire elementi al Tribunale di Genova per poter calcolare i presunti danni asseritamente subiti.

La valutazione equitativa chiesta al Tribunale, si rivela un'inaccettabile scorciatoia per evitare di dover provare ciò che sarebbe possibile (e obbligatorio) dimostrare.

L'attore, in un giudizio, ha infatti l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da poterne consentire la liquidazione da parte dell'Autorità Giudiziaria (oltre, ovviamente, a fornire la prova del nesso di causalità tra il danno e il comportamento attribuito alle parti convenute).

La possibilità di ricorrere alla liquidazione del danno in via equitativa, che è un criterio meramente residuale, presuppone necessariamente che del danno sia dimostrata l'esistenza, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione, nonché la correlativa impossibilità, ovvero l'estrema e la particolare difficoltà, di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso di specie (Cassazione Civile, Sezione Sesta, Ordinanza del 23.2.2022, numero 5956).

Per quanto riguarda l'azione proposta, sarebbe stato piuttosto agevole per la Curatela fornire dimostrazione della situazione economica e patrimoniale della società nel momento in cui si è verificata una causa di scioglimento, per poi valutare concretamente se il ritardo nelle reazioni dell'organo amministrativo (rafforzate dall'inerzia del Collegio Sindacale), abbiano portato ad un aggravamento della situazione.

Non occorre dimenticare, infatti, che la società, nel corso dell'anno **2018**, ha cessato la propria attività, e quindi non era più gravata da costi che avrebbero potuto aggravare la situazione.

Con particolare riferimento all'addebito di cui si discute, appare necessario chiedersi come possa essersi determinato un danno, commisurato al solo passivo fallimentare, per il solo fatto che in un bilancio, neppure approvato, non sia stata effettuata una svalutazione dell'avviamento e del valore della partecipata (in seguito fallita).

In particolare, ci si chiede ancora una volta come possano essere ritenuti responsabili, per tale fatto, il sig. **Antonio Denti** e i Sindaci, che concordavano in tutto e per tutto con la necessità di svalutare l'avviamento e la partecipazione di cui si è detto.

IN DIRITTO

LE AZIONI ESERCITATE DAL FALLIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 146 L.F.

Nulla da rilevare in merito al corrispondente paragrafo dell'atto di citazione.

LE AZIONI ESERCITATE DAL FALLIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 146 L.F.

Nulla da rilevare in merito al corrispondente paragrafo dell'atto di citazione.

POSIZIONI DEGLI AMMINISTRATORI: LA DISCIPLINA E LA GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO – GLI ATTI DI MALA GESTIO DEGLI AMMINISTRATORI E I DANNI PRO-

VOCATI ALLA SOCIETA' FALLITA

Parte attrice, nel presente paragrafo dell'atto di citazione, ha enumerato una serie di precedenti giurisprudenziali non del tutto calzanti con la fattispecie portata all'esame del Tribunale di Genova.

Appare pleonastico affermare che il comportamento di Amministratori (e Sindaci) debba essere improntato alla massima diligenza.

Quindi, sebbene affastellare e confondere le varie posizioni di coloro che hanno assunto cariche nella **Società Fallita** possa agevolare il compito, tuttavia è onere della parte che agisce fornire prova dei propri assunti.

Nel caso di specie la genericità degli addebiti, nonché la genericità nell'individuazione del danno, totalmente svincolata dal nesso di causalità che dovrebbe sussistere, rende non accoglibili le domande avversarie.

Controparte, infatti, avrebbe dovuto individuare, per ciascuno dei convenuti, quindi singolarmente, i comportamenti tenuti senza la necessaria diligenza, ovvero le omissioni di comportamenti a cui sarebbero stati tenuti, per poi individuare il nesso causale tra detti comportamenti / omissioni e il danno per il quale è chiesto il risarcimento.

Al termine di tale operazione, infine, parte attrice avrebbe dovuto determinare il danno singolarmente riferibile ad ogni singolo protagonista della vicenda, tenuto conto della

carica ricoperta (e del periodo in cui l'ha ricoperta), provandolo in modo certo e rigoroso, senza ricorrere al principio equitativo che costituisce, come è pacifico, un criterio residuale per la sua determinazione.

Nel caso di specie, tale operazione non è stata fatta nei confronti del convenuto, il quale, solo per aver ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione (senza delega alcuna; nessuna contestazione è stata fatta, ad eccezione del settimo addebito, al sig. **Antonio Denti**, quando questi era Amministratore Unico) della **S.p.A. Comfort Hotels & Resort**, è stato considerato responsabile del dissesto della predetta società.

Per quanto sopra esposto, la domanda di parte attrice nei confronti del convenuto **Antonio Denti**, risulta, almeno allo stato, non provata nell'*an* e non provata nel *quantum*, nonché sotto il profilo del nesso di causalità.

POSIZIONI DEI SINDACI: LA DISCIPLINA E LA GIURISPRUDENZA – LE OMISSIONI

DEI SINDACI E I DANNI PROVOCATI ALLA SOCIETA' FALLITA

In ordine alla posizione dei Sindaci, il convenuto ritiene di non dover interloquire.

\$\$\$

Tutto ciò premesso e ritenuto, il sig. **Antonio Denti**, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliata, chiede che il Tribunale di Genova, Sezione Specializzata per le Imprese, voglia accogliere le seguenti conclusioni:

NEL MERITO:

- **rigettare** le domande di parte attrice proposte nei confronti del convenuto **Antonio Denti**, in quanto totalmente infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione e di risposta;

NEL MERITO (in via subordinata):

- **accertare e dichiarare**, previa una rigorosa e precisa individuazione dell’ammontare dello specifico danno, che il sig. **Antonio Denti** è debitore nei confronti di parte attrice, per i soggiorni effettuati, direttamente o tramite soggetti a lui riferibili, nell’**Hotel del**

Golfo, determinando gli stessi nell’importo che verrà rigorosamente provato;

- **accertare e dichiarare** che nulla dovrà versare il convenuto **Antonio Denti** in favore del **Fallimento**, a seguito dell’eccepita compensazione tra quanto eventualmente dovuto in relazione a sesto addebito sollevato nei propri confronti, con il maggior credito da lui vantato per la carica ricoperta quale Amministratore Unico e quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della **Società Fallita**;

NEL MERITO (*in via di estremo subordine*):

- nella denegata ipotesi in cui il convenuto **Antonio Denti** sia ritenuto responsabile, dal Tribunale di Genova, per uno o più addebiti a lui direttamente contestati, **accertare** il danno effettivamente subito da parte attrice, quantificando lo stesso in misura strettamente dipendente con gli inadempimenti allo stesso riferibili, previo accertamento del nesso di causalità tra le azioni e le omissioni poste in essere quale Amministratore Unico e quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della **S.p.A. Comfort Hotels & Resort** e il danno che il **Fallimento** di tale società afferma di aver subito;

- **condannare** il convenuto nella misura che risulterà effettivamente provata in corso di causa ed accertata dal Tribunale di Genova.

In ogni caso, con vittoria delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio.

SI ALLEGANO:

- procura alle liti datata **29.4.2022**;
- atto di citazione notificato.

SI PRODUCONO:

- 1) copia verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione del **9.5.2017**;
- 2) copia convocazione Assemblea dei Soci per il giorno **27.7.2018**;
- 3) copia convocazione Assemblea dei Soci per il giorno **29.8.2018**;
- 4) copia Assemblea dei Soci del **15.10.2019**;
- 5) copia P.E.C. del **4.11.2019**, con rilievi di **Antonio Denti** su quanto dichiarato dai vari soci all’Assemblea dei Soci del **15.10.2019**;
- 6) copia Assemblea dei Soci del **4.5.2019**;
- 7) copia ATTO UNILATERALE DI COSTITUZIONE DI IPOTECA datato **20.7.2015**;
- 8) copia ATTO DI ASSENSO A CANCELLAZIONE TOTALE DI IPOTECA VOLONTARIA del **13.5.2016**;
- 9) copia bilancio al **31.12.2015** della **S.p.A. Comfort Hotel & Resort**;
- 10) copia bilancio al **31.12.2016** della **S.p.A. Comfort Hotel & Resort**;
- 11) copia CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA DI IMMOBILI E MOBILI del **9.2.2016**;
- 12) copia CESSIONE RAMO D’AZIENDA del **22.4.2016**;
- 13) copia COMPRAVENDITA del **13.5.2016**.

Milano, 29.4.2022.

Avv. Massimo Chinelli